

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL
CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE (L-39, L-40)

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea triennale in “Sociologia e Servizio Sociale” (d’ora in poi “CdS”), in conformità alle fonti normative vigenti, allo Statuto dell’Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro, al Regolamento didattico d’Ateneo e agli altri Regolamenti di Ateneo, al Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia della medesima Università (DiGES) ed ai pertinenti Regolamenti interni del medesimo Dipartimento riguardanti attività e funzioni del CdS, cui si fa rinvio per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2 – ORGANI, ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E COMMISSIONI

1. Il CdS afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro, che ne costituisce la Struttura didattica di riferimento ai fini amministrativi. Il CdS si avvale del DiGES, in particolare della sede delle aule e degli spazi, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, delle attrezzature e delle strutture logistiche e organizzative del Dipartimento.
2. L’organo collegiale di gestione del CdS è il Consiglio del DiGES, secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti richiamati all’articolo 1.
3. La composizione e le regole di funzionamento del Consiglio del Corso di Studio, le modalità di elezione del Presidente del Consiglio del Corso di Studio e la durata del relativo mandato, nonché le rispettive attribuzioni, sono disciplinate dal Regolamento didattico d’Ateneo e dal Regolamento del DiGES.
4. Il Presidente del CdS può nominare, tra i professori di ruolo ed i ricercatori docenti del CdS, un Vicepresidente, che lo supporti nello svolgimento delle attività e ne assuma le funzioni in caso di sua assenza o di impedimento.
5. Il Presidente del CdS è coadiuvato nella sua attività dal Gruppo di Gestione dell’Assicurazione della Qualità (Gruppo di Gestione AQ), designato dal Consiglio del CdS, composto da:
 - a) il Presidente del CdS;
 - b) almeno tre docenti del CdS, proposti dal Presidente del CdS, di cui almeno due tra professori di prima o seconda fascia o ricercatori, compreso il Vicepresidente del CdS, qualora nominato;
 - c) almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
 - d) almeno un rappresentante degli studenti;
 - e) almeno un componente esterno in qualità di rappresentante del mondo del lavoro e delle professioni (*stakeholder* territoriale).

Il Presidente designa il Responsabile della Assicurazione della Qualità del CdS, tra i professori di ruolo ed i ricercatori componenti del Gruppo di Gestione AQ. La nomina come componente del Gruppo di Gestione AQ e quella di Responsabile della Assicurazione della Qualità del CdS hanno durata annuale e sono rinnovabili.

6. Il Gruppo di Gestione AQ finalizza la sua azione al miglioramento progressivo e continuo dell'efficienza e dell'efficacia del CdS, come strumento strategico attraverso cui conseguire obiettivi di eccellenza della formazione erogata dallo stesso, e svolge le attività e le funzioni del Sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento) del CdS, incluso il supporto alla redazione dei relativi documenti. Esso opera in connessione col Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.
7. Al fine di assicurare un miglior funzionamento del CdS, il Presidente può avvalersi, altresì, di Commissioni chiamate ad occuparsi di ambiti specifici e di rilievo per il CdS o nominare, tra il personale docente e non docente afferente al CdS, referenti o delegati per la trattazione o proposta di risoluzione di questioni urgenti e particolarmente importanti.
8. Il CdS si avvale, inoltre, delle attività delle Commissioni costituite dal DiGES, in particolare della Commissione per l'orientamento e della Commissione per i tirocini.
9. Il CdS opera in connessione con la Commissione paritetica docenti-studenti del DiGES.

ART. 3 – COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato di Indirizzo dei CdS del DiGES ha il compito di favorire l'incontro fra domanda e offerta formativa, tenendo conto delle esigenze culturali e socioeconomiche del territorio. Esso facilita l'individuazione dei fabbisogni professionali e formativi in riferimento al mercato del lavoro, contribuisce a definire le competenze tecniche professionali e consente un opportuno confronto con i soggetti esterni all'Università che sono portatori di interessi rilevanti per le finalità del CdS.
2. Il Comitato di Indirizzo è composto dal Direttore del DiGES, dal Presidente del CdS e da almeno cinque componenti esterni nominati, ogni tre anni, dal Consiglio del DiGES su proposta del Direttore, scelti tra esponenti del mondo del lavoro, della ricerca scientifica, della cultura o rappresentanti di organizzazioni professionali e istituzioni (stakeholders), particolarmente significative nel territorio o a livello nazionale.
3. Il Comitato formula pareri e raccomandazioni al Consiglio del DiGES, suggerisce indirizzi di sviluppo dell'offerta formativa, promuove i contatti per i tirocini/stage degli studenti.
4. Il Comitato di Indirizzo analizza i dati relativi alla occupazione dei laureati e propone al DiGES e al CdS i correttivi volti a migliorare l'occupabilità dei laureati; esamina altresì tali dati anche con riferimento ai profili professionali delineati nell'orientamento in entrata, proponendo al DiGES e al CdS eventuali modifiche dell'offerta formativa.

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per l'ammissione al corso è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004.
2. Le modalità e i termini di immatricolazione al primo anno e di iscrizione ad anni successivi sono indicati annualmente nel Manifesto generale degli studi dell'Università *Magna Græcia* di Catanzaro e pubblicati sul sito web di Ateneo.

ART. 5 – OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E ORDINAMENTO DIDATTICO

1. Il CdS è "interclasse", ovvero, a seconda del percorso di studio scelto dallo studente, prevede il rilascio del titolo di Laurea triennale nella classe L-39 o nella classe L-40.
2. Gli obiettivi formativi specifici e l'ordinamento didattico del CdS, nonché i servizi per gli studenti,

sono dettagliatamente descritti nella relativa Scheda Unica Annuale (SUA-CdS), consultabile all'indirizzo web www.university.it e nel sito Internet di Ateneo. Il corso di laurea interclasse in Sociologia e Servizio Sociale fornisce una formazione multidisciplinare per analizzare e intervenire sui fenomeni sociali, con particolare riferimento all'ambito dei servizi sociali territoriali, alla promozione del benessere e dell'inclusione sociale, alle transizioni sociali, con particolare attenzione alle questioni della sostenibilità, dell'innovazione sociale, dell'inclusione e della riduzione delle disuguaglianze. Dopo una prima parte di percorso comune, il percorso si biforca nei due percorsi specifici "Sociologia" (L-40) e "Servizio sociale" (L-39).

Nel corso del primo anno, le attività formative – tutte comuni ad entrambi i percorsi – forniscono una solida base culturale attraverso insegnamenti nell'ambito sociologico, antropologico, psicologico, giuridico e statistico, favorendo un approccio multidisciplinare indispensabile per affrontare le attività degli anni successivi. Nei successivi due anni, il percorso prevede ancora alcuni insegnamenti comuni ma si differenzia sostanzialmente. Nel percorso L-39 – Servizio Sociale le materie caratterizzanti approfondiscono le competenze nell'ambito dell'assistenza e dell'integrazione sociosanitaria. Sono trattati temi come i principi del servizio sociale, il diritto delle persone e delle famiglie, la deontologia professionale e la progettazione sociale. Le attività pratiche includono tirocini che preparano a intervenire nei servizi sociosanitari e territoriali, con particolare attenzione alle esigenze locali. Con il percorso L-40 – Sociologia, gli studenti sviluppano competenze nell'analisi e gestione delle dinamiche sociali, con particolare attenzione per l'incremento del benessere del territorio, l'aumento dell'inclusione sociale, la riduzione delle marginalità e delle devianze. Le materie caratterizzanti comprendono teorie sociologiche, sociologia della cultura e dell'ambiente, organizzazione sociale e politiche del welfare. Il percorso include attività pratiche e laboratori per l'analisi dei dati e lo sviluppo di progetti sostenibili.

Entrambi i percorsi offrono solide basi per proseguire gli studi accedendo a percorsi formativi successivi o per l'inserimento in ambiti lavorativi coerenti con il titolo conseguito.

3. Il piano didattico del CdS – con l'articolazione degli insegnamenti per ciascun anno di corso, la distribuzione degli stessi tra i due semestri accademici e gli affidamenti ai docenti, nonché il numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati ad ogni insegnamento – è annualmente approvato dal Consiglio del DiGES e pubblicato nel sito web del DiGES.

4. Il percorso formativo prevede l'acquisizione di conoscenze linguistiche (lingua inglese) e di abilità informatiche e telematiche, mediante l'erogazione di specifici insegnamenti.

5. La formazione dello studente si completa con la previsione di tirocini/stage formativi presso strutture o enti pubblici o privati, italiani o stranieri, convenzionati con l'Ateneo.

ART. 6 – CONOSCENZE VERIFICATE ALL'ACCESSO E RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO

1. In coerenza con gli obiettivi formativi indicati, per l'accesso al CdS sono richieste conoscenze di cultura generale, capacità logiche, capacità di comprensione del testo, capacità analitiche.

2. Le conoscenze iniziali dei nuovi iscritti potranno essere verificate attraverso la somministrazione di test non selettivi, realizzati eventualmente anche con modalità informatiche. I risultati dei test e gli eventuali debiti formativi dovranno essere comunicati tempestivamente agli studenti.

3. Nell'ambito del CdS, potranno essere organizzati, anche in collaborazione con istituti di istruzione superiore, corsi di recupero di debiti formativi che si svolgeranno nel corso del primo anno.

ART. 7 – PIANO DI STUDIO INDIVIDUALE

1. Ogni studente è tenuto ad esercitare l'opzione sugli insegnamenti a libera scelta, con le modalità e nei tempi stabiliti dalla Segreteria Studenti.
2. Sulla base delle scelte effettuate dagli studenti, il Consiglio del CdS può proporre l'eventuale non attivazione, per l'anno accademico successivo, delle materie per le quali non sia stata esercitata alcuna opzione.
3. Ai sensi dell'art 26 del Regolamento didattico di Ateneo, lo studente può richiedere di essere iscritto al CdS con la qualifica di studente a tempo parziale, in quanto studente lavoratore o comunque impossibilitato alla frequenza a tempo pieno delle attività didattiche. Il Consiglio del CdS può predisporre, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, specifici piani di studio per gli studenti a tempo parziale.

ART. 8 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E DI TUTORATO

1. Il Consiglio di CdS promuove, in collaborazione con le strutture centrali di Ateneo, con gli altri corsi afferenti al medesimo Dipartimento, e con soggetti esterni, attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita secondo le modalità previste dall'art. 24 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio di CdS promuove l'organizzazione di attività di orientamento sugli sbocchi professionali, accessibili agli studenti del secondo e terzo anno. Il servizio di orientamento e tutorato in itinere del CdS è affidato a docenti del CdS individuati annualmente dal Presidente del CdS, in numero non inferiore a tre. Esso ha il compito di assistere gli studenti nelle scelte relative al percorso universitario, nei rapporti con l'Ufficio Didattico e con la Segreteria Studenti, nella scelta delle attività di tirocinio/stage e nella partecipazione alla mobilità studentesca internazionale, di assistere e guidare gli studenti Erasmus del CdS, nonché di segnalare particolari difficoltà degli studenti nel superamento degli esami di profitto e di individuare eventuali soluzioni. È compito di tale servizio effettuare un monitoraggio della carriera di tutti gli studenti, dall'iscrizione alla laurea, intervenendo a supporto degli stessi laddove se ne ravvisi la necessità.
3. Il CdS si avvale del servizio di tutorato specializzato per gli studenti con disabilità, organizzato dall'Ateneo.

ART. 9 – ATTIVITÀ DIDATTICHE E FREQUENZA

1. Il piano didattico del CdS è consultabile sul sito Internet del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.
2. L'organizzazione didattica prevede la distribuzione degli insegnamenti in due semestri. Prima dell'inizio dell'anno accademico, il Consiglio del DiGES stabilisce il calendario didattico, con le date di inizio delle lezioni del primo e del secondo semestre per tutti i CdS del Dipartimento; la Struttura Didattica competente predispone l'orario delle lezioni ed il calendario degli esami. Di regola, le lezioni del primo semestre possono avere inizio da metà settembre e terminare entro dicembre, quelle del secondo semestre possono avere inizio da metà febbraio e terminare entro maggio.
3. Le forme ordinarie dell'attività didattica sono: lezione, seminario, esercitazione, laboratorio. Possono essere proposte anche attività didattiche alternative quali convegni, tavole rotonde, visite a strutture ed enti esterni, attività pratica, incluso l'utilizzo di *distance learning*. Ulteriori attività didattiche sono erogate mediante ricevimento degli studenti, assistenza per il tutorato e per l'orientamento in relazione alle discipline, verifiche in itinere, assistenza alla redazione delle tesi di laurea, tutorato per le attività di tirocinio, supporto alla mobilità internazionale.

4. Per la copertura degli insegnamenti caratterizzanti, affini o integrativi del CdS, è prevista la possibilità di mutuaione di insegnamenti tenuti presso altri Corsi di laurea dell'Ateneo.
5. I corsi d'insegnamento possono essere articolati in due o più moduli didattici, affidati ad altrettanti docenti, dei quali uno è il titolare del corso. Ogni modulo può prevedere una valutazione intermedia. Il voto finale del Corso è unico, determinato dalla media delle valutazioni riportate.
6. Le lezioni si svolgono con cadenza settimanale, dal lunedì al sabato, di regola per non più quattro giorni settimanali, secondo un calendario predefinito, che persegue, per quanto possibile, la compattazione del periodo semestrale delle lezioni. Le lezioni possono avere una durata massima consecutiva giornaliera di 3 ore, estendibile a 4 se in parte destinate ad esercitazione o laboratorio. In caso di specifiche esigenze, nella stessa giornata possono essere erogate due lezioni dello stesso insegnamento a condizione che non siano consecutive e che abbiano durata complessiva cumulativa di 4 ore, estendibile a 5 ore per gli insegnamenti che nel semestre prevedono l'erogazione di un monte ore superiore a 72.
7. I calendari delle lezioni prevedono un lasso temporale giornaliero, tra le ore 12.00 e le ore 15.00, riservato alla pausa pranzo per gli studenti, di regola della durata di almeno un'ora; anche in caso di particolari necessità organizzative la durata della pausa non può essere inferiore a trenta minuti.
8. Il Consiglio del CdS delibera annualmente le eventuali propedeuticità degli insegnamenti. Nel caso di mancata deliberazione, si intendono confermate le propedeuticità dell'anno precedente.
9. Lo studente può indicare come materia a libera scelta, nel rispetto delle propedeuticità e della semestralità, una delle attività a libera scelta dei CdS del DiGES, oppure uno degli insegnamenti di base, caratterizzanti, affini o integrativi o a libera scelta degli altri CdS attivi nell'Ateneo, purché coerenti con il percorso formativo del CdS, sotto il profilo dei crediti formativi universitari riconosciuti e del numero di ore di didattica frontale erogate.
10. La frequenza delle lezioni non è obbligatoria e non può costituire presupposto per l'ammissione agli appelli degli esami di profitto. A discrezione del docente, sono riconosciuti allo studente frequentante programmi differenziati e/o prove intermedie, anche con valore esonerativo, secondo quanto indicato dal docente nel relativo *Syllabus*, prima dell'inizio dell'anno accademico. Si intende per frequentante lo studente che abbia seguito almeno il 75% del corso. La verifica della percentuale di frequenza, per le attività che la prevedono, è accertata dal docente con modalità dallo stesso individuate.
11. Il Consiglio del CdS può proporre al Consiglio del DiGES bandi per studenti particolarmente brillanti e meritevoli, finalizzati a finanziarne soggiorni di studio in sedi di eccellenza in Italia o all'estero.

ART. 10 – RICONOSCIMENTO E ASSEGNAZIONE DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

1. Il credito formativo universitario (CFU) è l'unità di misura delle attività formative svolte dallo studente universitario. Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo per lo studente, comprese quelle dedicate allo studio individuale. Per gli insegnamenti caratterizzanti e per quelli affini o integrativi, impartiti nell'ambito del CdS, ogni CFU comporta 6 ore di attività didattica frontale.
2. Gli studenti acquisiscono i CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa, solo dopo aver superato il relativo esame di profitto o a seguito di altre forme di verifica della preparazione o delle competenze. Prove intermedie di accertamento e di valutazione dell'apprendimento non danno diritto alla registrazione parziale dei crediti attribuiti al corso di insegnamento. Nel caso di corsi d'insegnamento articolati in due o più moduli, i CFU corrispondenti si acquisiscono solo a seguito del superamento dell'unico esame di profitto, anche nel caso di effettuazione di prove di valutazione

intermedia alla fine di ciascun modulo.

3. Il titolo di laurea triennale in “Servizio Sociale” (L-39) o in “Sociologia” (L-40) si consegue, al termine del corso di studio, con il raggiungimento di 180 CFU.
4. Il Consiglio del CdS, anche su segnalazione del Gruppo di Gestione AQ o della Commissione paritetica docenti-studenti, e previo parere della stessa, provvede all’aggiornamento periodico, almeno annuale, della congruenza dei crediti assegnati alle attività formative rispetto agli obiettivi formativi del CdS.
5. L’attività istruttoria e di proposta del riconoscimento di CFU e della convalida di esami di profitto è svolta dalla Commissione per le pratiche degli studenti del DiGES e successivamente sottoposta all’approvazione del Consiglio del DiGES.

ART. 11 – ESAMI E VERIFICHE DEL PROFITTO

1. Agli esami di profitto si applicano le disposizioni dell’articolo 22 del Regolamento didattico d’Ateneo.
2. Il calendario annuale degli appelli degli esami di profitto, relativi agli insegnamenti del CdS, è pubblicato, all’inizio dell’Anno Accademico, sulla relativa pagina del sito web del DiGES. La Struttura Didattica accerta preventivamente l’assenza di sovrapposizione tra le date degli appelli relativi agli insegnamenti appartenenti al medesimo anno e semestre di corso.
3. Per ogni insegnamento sono previsti, per ciascun anno accademico, sette appelli ordinari aperti a tutti gli studenti, nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, aprile, giugno, luglio e settembre, nonché un appello straordinario riservato agli studenti fuori corso, agli studenti lavoratori e ai laureandi con non più di due esami in debito, nel mese di ottobre. L’arco temporale entro il quale è possibile fissare le date degli appelli ordinari di esame relative a ciascun mese è annualmente individuato dal Consiglio del DiGES, nel rispetto del criterio dell’alternanza tra periodo di esami e periodo di lezioni. Gli appelli di esame relativi ai mesi in cui sono calendarizzate le sedute di laurea devono essere fissati entro il sesto giorno antecedente la data della seduta di laurea. Gli appelli di esame del medesimo insegnamento devono, di regola, essere fissati con un intervallo di almeno quindici giorni l’uno dall’altro.
4. Il differimento delle date degli appelli di esame può essere disposto dal docente per cause di forza maggiore o per altri giustificati motivi, e deve essere tempestivamente comunicato alla Struttura Didattica, che ne informa il Presidente del CdS o il Direttore del DiGES. Il differimento dell’appello, senza congruo preavviso, impone al docente di promuovere idonea procedura per la costituzione di una commissione d’esame sostitutiva, per l’espletamento degli esami motivati da urgenze nonché degli esami degli studenti fuori sede. Ove ciò non avvenga, il Direttore del DiGES nomina una commissione straordinaria che assicuri il servizio agli studenti.
5. Nel caso in cui il numero degli iscritti non consenta l’espletamento degli esami nell’arco di un giorno, il docente suddivide gli esaminandi per giorni, pubblicando il calendario delle prove di esame sul sito del DiGES. Detto calendario dovrà garantire, nei limiti del possibile, la continuità dell’appello di esame e l’esigenza che la sua durata sia contenuta in un ragionevole arco temporale.
6. Lo studente si iscrive agli esami di profitto esclusivamente con modalità telematica, accedendo dalla propria area riservata fino a tre giorni prima della data dell’appello di esami. In caso di oggettiva impossibilità di utilizzo del sistema telematico, lo studente è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla Struttura Didattica e può accedere a modalità alternative di prenotazione, indicate dalla Struttura medesima.
7. Il primo appello di esami utile per gli insegnamenti dell’anno accademico di iscrizione dello studente in corso è quello successivo alla fine del semestre di frequenza delle relative lezioni. Qualora

siano stabilite specifiche propedeuticità fra insegnamenti, l'esame sotto vincolo di propedeuticità non può essere sostenuto fino a quando non sia stato superato l'esame ad esso propedeutico. Gli esami sostenuti in violazione delle regole stabilite nel presente comma sono annullati d'ufficio dalla Segreteria Studenti.

8. Gli esami di profitto consistono in prove scritte e/o orali, secondo le modalità e i criteri di valutazione preventivamente indicati da ciascun docente nel *Syllabus*. La valutazione finale è espressa in trentesimi, con l'eventuale aggiunta della lode nel caso di votazione massima. L'esame è superato con il conseguimento di una votazione di almeno 18/30. L'esame di profitto ed il relativo voto sono unici, anche nel caso di insegnamenti articolati in due o più moduli. Al candidato è consentito di ritirarsi dalla seduta d'esame.

9. Salvo diversa indicazione del docente, lo studente può essere esaminato, a sua scelta, sul programma dell'anno accademico corrente o sul programma del proprio anno di corso. Tale agevolazione non è tuttavia automaticamente consentita nell'ipotesi in cui l'esigenza di aggiornamento imponga l'adeguamento dei programmi. In ogni caso, per le eventuali propedeuticità, valgono le regole vigenti al momento in cui l'esame doveva essere sostenuto.

10. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

11. Il Direttore del DiGES provvede alla nomina delle commissioni d'esame, che sono presiedute, di norma, dal titolare dell'insegnamento. Possono far parte delle commissioni d'esami i docenti a contratto, i titolari di assegni di ricerca e coloro che siano stati nominati cultori della materia dal Consiglio del DiGES secondo la procedura prevista dal relativo Regolamento di Ateneo. In ogni caso, costituiscono componenti di diritto delle commissioni di esami di profitto i professori ordinari ed associati ed i ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento.

12. Le commissioni di esame sono regolarmente costituite con la partecipazione di almeno due componenti, incluso il Presidente.

13. Gli esami sono pubblici e sono svolti in locali universitari accessibili a tutti. È altresì pubblica la comunicazione dell'esito dell'esame e della votazione.

ART. 12 – TESI ED ESAME FINALE DI LAUREA

1. Agli esami finali di laurea si applicano le disposizioni dell'articolo 23 del Regolamento didattico d'Ateneo.

2. La prova finale di laurea consiste nella presentazione e discussione, da parte dello studente, di una tesi scritta, elaborata e redatta in modo originale sotto la guida di un docente del CdS, che svolge la funzione di relatore. Nella discussione, il candidato dovrà dimostrare capacità espositiva e di organizzazione della presentazione del lavoro di tesi. La tesi di laurea può essere redatta anche in una lingua dell'Unione Europea diversa dalla Lingua Italiana, previa autorizzazione da parte del docente relatore; in tale caso, è richiesta una sintesi dell'elaborato in lingua italiana.

3. Per ciascun anno accademico sono previsti almeno quattro appelli di esame di laurea, di regola nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, secondo la calendarizzazione definita all'inizio dell'anno accademico dal Consiglio del DiGES.

4. L'assegnazione della tesi di Laurea avviene telematicamente attraverso il sistema Esse3 o, alternativamente, nelle modalità disposte dalla Segreteria studenti e opportunamente comunicate attraverso il sito web del Dipartimento.

5. Lo studente può sostenere l'esame finale di laurea, trascorsi almeno tre mesi dalla data di assegnazione dell'argomento della tesi di laurea da parte del docente relatore. Per accedere all'esame

finale di laurea lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dal piano didattico del CdS.

6. La votazione finale di laurea deve tener conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante. Essa è espressa in centodecimali; ai fini del conseguimento del titolo di Laurea, è necessario acquisire la votazione minima di 66/110. Il superamento dell'esame finale di laurea e l'assegnazione della relativa votazione sono frutto di valutazione collegiale da parte della Commissione giudicatrice – composta da almeno sette membri, tra professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato o determinato, nonché assegnisti di ricerca affidatari di insegnamenti e docenti a contratto – che, insindacabilmente e all'unanimità, può attribuire al candidato, oltre al massimo dei voti, la lode.

7. A prescindere dalla tipologia, compilativa ovvero di ricerca o sperimentale, la tesi di laurea consente l'attribuzione di una votazione, aggiuntiva rispetto al voto di partenza calcolato in base alla media ponderata delle votazioni conseguite per gli esami di profitto, secondo le regole di seguito indicate: voto di partenza fino a novantadue: massimo sei punti; voto di partenza da novantatré a centouno: massimo sette punti; voto di partenza da centodue: massimo otto punti.

8. Lo studente beneficia, altresì, di un bonus aggiuntivo, da applicare sul voto finale calcolato ai sensi del comma 8, pari a: un punto, se conclude gli studi in corso, ossia se si laurea entro il termine dei tre anni accademici previsti dall'ordinamento del CdS; 0,20 punti, per ciascuna lode conseguita nel corso della carriera universitaria, fino ad un massimo di un punto.

9. Lo studente che abbia partecipato al programma Erasmus ha diritto ai seguenti bonus aggiuntivi, da applicare sul voto finale calcolato ai sensi dei commi 8 e 9: esami sostenuti all'estero in numero pari o inferiore a due: un punto; esami sostenuti all'estero in numero pari o superiore a tre: due punti; esperienza di *Erasmus Traineeship*: un punto.

ART. 13 – INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

1. Il CdS, in armonia con le politiche di internazionalizzazione del Dipartimento, può accogliere le proposte dei propri docenti afferenti e programmare, durante ogni anno accademico, l'invito di uno o più docenti stranieri per svolgere lezioni e seminari.

2. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, vengono individuati gli insegnamenti o i moduli didattici degli insegnamenti, previsti dal piano didattico del CdS, da impartire in lingua inglese o in altra lingua dell'Unione Europea. È possibile, altresì, lo svolgimento di seminari in lingua diversa dall'italiano, nell'ambito delle attività didattiche degli insegnamenti previsti dal piano didattico del CdS.

3. Il CdS promuove e incoraggia la mobilità internazionale degli studenti come mezzo di scambio culturale e di integrazione della loro formazione personale e professionale ai fini del conseguimento del titolo di studio, secondo forme, modalità e procedure stabilite a livello di Ateneo. Il CdS riconosce i periodi di studio svolti dai propri studenti presso Università straniere nell'ambito di accordi bilaterali stipulati dall'Ateneo (in particolare, del Programma Erasmus). Al termine del periodo di studio, il Consiglio del DiGES, su proposta del docente referente per i programmi internazionali (in particolare, per il Programma Erasmus) dei CdS del DiGES e in base ai risultati conseguiti e documentati dall'Ateneo estero, riconosce l'attività formativa svolta all'estero, con riferimento sia ai CFU acquisiti sia all'eventuale votazione conseguita.

4. Gli studenti del CdS, nella fase di elaborazione della tesi di laurea, possono svolgere un periodo di ricerca presso un Ateneo o un ente di ricerca estero, o un organismo europeo o internazionale,

selezionato in accordo con il docente relatore e approvato dal Consiglio del DiGES, eventualmente avvalendosi di un contributo finanziario a copertura dei costi di viaggio e di soggiorno. L'Ateneo ospitante indicherà il docente di riferimento quale tutor accademico.

5. Il CdS accoglie e supporta gli studenti di Università estere che frequentino gli insegnamenti del CdS nell'ambito del Programma Erasmus, e può prevedere agevolazioni e incentivi per l'iscrizione al CdS da parte di studenti stranieri.

ART. 14 – TIROCINI/STAGE CURRICULARI

1. Il percorso di studi prevede lo svolgimento di un periodo di tirocinio/stage curriculare. Esso è un'esperienza temporanea che permette allo studente di approfondire, attraverso un esercizio pratico, le conoscenze apprese nel corso degli studi universitari e di orientare le sue future scelte lavorative mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Esso consiste in un periodo di formazione svolto presso enti, aziende, associazioni, soggetti del privato sociale e del non-profit, Istituzioni o altre strutture, purché svolgano attività coerenti con i propositi formativi del CdS. Lo svolgimento del tirocinio avviene sulla base della convenzione stipulata tra l'Ateneo e il soggetto ospitante. Possono costituire tirocini curriculari anche altre esperienze professionali, in particolare tirocini all'estero svolti nell'ambito di programmi dell'Unione europea (*Erasmus Traineeship*) o individualmente.

2. I tirocini curriculari sono svolti secondo forme, modalità e procedure stabilite a livello di Ateneo. Per le questioni relative allo svolgimento dei tirocini curriculari, il CdS si avvale delle attività della Commissione per i tirocini del DiGES, nonché di quelle della competente struttura centrale di Ateneo.

3. La Commissione per i tirocini del DiGES provvede ad assegnare allo studente un tutor didattico, su indicazione dello studente stesso e d'intesa con il docente del CdS, e accerta l'avvenuta nomina di un tutor esterno da parte del soggetto ospitante. Il tutor didattico verifica l'adeguatezza del programma formativo, le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio, che devono essere funzionali al perseguimento degli obiettivi fissati per il CdS, e i risultati raggiunti. L'inizio dell'attività di tirocinio è subordinato alla compilazione del modello predisposto dalla competente struttura centrale di Ateneo. È compito dello studente informare regolarmente il tutor didattico dei progressi. Il tutor didattico può proporre alla Commissione per i tirocini la sospensione delle attività, qualora le ritenga inadeguate al raggiungimento degli obiettivi o non in linea con quanto concordato nel progetto formativo. Il tutor esterno, nominato dal soggetto ospitante, attesta l'attività e la regolarità della frequenza del tirocinante. Al termine dell'esperienza, lo studente redige una relazione che illustri gli aspetti rilevanti del progetto formativo ed i risultati dell'esperienza svolta, al fine di farla valutare al tutor didattico, allegandovi l'attestazione resa dal tutor esterno. Nella determinazione della durata del tirocinio si applica il criterio per cui per ogni CFU di tirocinio è necessario svolgere attività presso la struttura ospitante per una durata minima di 20 ore.

4. Per quanto possibile, il tirocinio non deve sovrapporsi alla frequenza delle lezioni.

5. Agli studenti lavoratori è fatto divieto di svolgere un'attività di tirocinio presso il datore di lavoro.

6. In casi eccezionali e debitamente motivati, la Commissione per i tirocini del DiGES può autorizzare lo studente che ne faccia richiesta a svolgere attività formativa diversa in sostituzione del tirocinio.

ART. 15 – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO

1. Per i trasferimenti in arrivo, il foglio di congedo contenente il curriculum didattico dello studente è esaminato dalla Commissione per le pratiche degli studenti del DiGES. La Commissione formula la proposta di convalida degli esami superati, di riconoscimento dei crediti formativi conseguiti e della relativa votazione, e determina il proseguimento della carriera con l'indicazione dell'anno di corso al

quale lo studente può iscriversi.

2. Per i trasferimenti o i passaggi di corso, il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente nella pregressa carriera compete al Consiglio del DiGES, in base alle valutazioni effettuate dalla Commissione per le pratiche degli studenti, che verifica l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente debba iscriversi.

ART. 16 – DOVERI DEI DOCENTI

1. I doveri didattici dei docenti sono disciplinati dall'articolo 19 del Regolamento didattico d'Ateneo.

2. Ciascun docente, in particolare, è tenuto a svolgere personalmente le attività didattiche a lui assegnate; può tuttavia invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere, in sua presenza, lezioni su argomenti specifici attinenti all'insegnamento.

3. Il docente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Struttura Didattica ogni eventuale impossibilità a svolgere la lezione, per cause di forza maggiore o per altri giustificati motivi, dovendo comunque recuperare le ore di assenza; in caso di assenza prolungata o ripetuta, il Direttore del DiGES, sentito il Presidente del CdS, provvede alla sostituzione del docente, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami di profitto. Il docente è tenuto, altresì, a compilare il registro elettronico delle lezioni.

4. Il Presidente del CdS nomina, tra i docenti del CdS, per ciascuna delle aree disciplinari del CdS, un delegato all'attività di coordinamento dei programmi d'insegnamento col compito di analizzare e valutare eventuali sovrapposizioni o ripetizioni tra i programmi, nonché la coerenza e corrispondenza di questi con gli obiettivi formativi del CdS e col numero di CFU dell'insegnamento, concordando coi docenti interessati le soluzioni alle criticità riscontrate. Il suddetto delegato ha altresì il compito di verificare la pubblicazione, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno accademico ed in ogni caso entro il 31 luglio precedente, del *Syllabus* definitivo, e delle altre informazioni richieste, nella pagina personale del docente nel sito web del DiGES. A tal fine, i docenti inviano mediante posta elettronica, entro il 30 giugno di ogni anno, al rispettivo delegato di area il *Syllabus* relativo all'anno accademico successivo, contenente il programma, compilato in ogni sua parte conformemente al modello fornito dalla struttura didattica. Nel caso di prima attribuzione dell'incarico d'insegnamento a docenti esterni a contratto o supplenti o a ricercatori di ruolo o assegnisti di ricerca in servizio presso l'Ateneo, o nel caso di affidamento dell'insegnamento successivamente al predetto termine, il sopraindicato invio deve essere effettuato dal docente interessato entro venti giorni dalla data di firma del contratto o del provvedimento di affidamento dell'insegnamento.

ART. 17 – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento viene approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento didattico d'Ateneo, nonché del Regolamento del DiGES. Secondo le medesime disposizioni, il Consiglio del DiGES provvede alla modifica o all'aggiornamento del testo.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet di Ateneo e su quello del DiGES.